

# STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale del 14/09/2022 a Caserta

## Art. 1

È costituita a Firenze l'Associazione denominata "Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni" (AILA).

## Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

## Art. 3

La sede è a Milano presso il Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, via Cesare Saldini, 50. Essa varia automaticamente alla nomina di un nuovo Presidente, situandosi presso il domicilio lavorativo di quest'ultimo.

## Art. 4

L'Associazione ha come scopo essenziale la diffusione dello studio e della conoscenza della logica in tutte le sue forme, l'avanzamento della ricerca e la promozione delle sue applicazioni.

## Art. 5

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione, in proprio o a mezzo di adeguate strutture anche esterne, compatibilmente con i mezzi a disposizione, promuove e cura l'organizzazione di congressi e scambi culturali. Istituisce borse di studio, premia e finanzia ricerche o tesi di laurea. Raccoglie e diffonde informazione scientifica, favorisce la collaborazione scientifica e, più in particolare, il contatto tra studiosi e potenziali utenti. L'Associazione coopera con altre associazioni nazionali o internazionali con scopi simili e svolge ogni altra attività che ritiene utile e opportuna per il conseguimento delle proprie finalità.

## Art. 6

L'Associazione potrà aderire ad organizzazioni nazionali o internazionali i cui fini siano coerenti con i propri. Le proposte di adesione saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

## Art. 7

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può concedere il suo patrocinio alla costituzione di idonei enti, istituzioni e società, anche operanti nel

mondo del lavoro, subordinatamente all'approvazione dei loro statuti.

#### **Art. 8**

Per l'esecuzione di particolari attività potranno essere affidati ad uno o più soci o terzi particolari incarichi a termine e, in generale, l'Associazione potrà promuovere le più ampie forme di collaborazione con enti e studiosi, che riterrà utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 9**

Il patrimonio sociale è formato dalle quote sociali il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo, nonché eventuali finanziamenti, contributi e donazioni provenienti sia da Enti pubblici che privati, disposizioni e lasciti testamentari, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza. La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non è rivalutabile.

#### **Art. 10**

La quota sociale dei soci collettivi (enti o società) sarà deliberata caso per caso dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11**

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

Le spese sostenute in proprio dai soci per conto dell'Associazione e per attività della stessa saranno rimborsate nei limiti del bilancio.

#### **Art. 13**

L'eventuale lavoro di segreteria potrà essere affidato in tutto o in parte anche a terzi scelti dal Consiglio Direttivo, che saranno retribuiti.

#### **Art. 14**

Possono aderire all'Associazione, senza pregiudiziali di carattere politico-ideologico, di identità di genere, di orientamento sessuale, religioso, etnico, o di nazionalità, persone, enti o società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità della stessa. La domanda di adesione potrà essere esaminata solo su presentazione di almeno tre soci aventi diritto di voto nell'Assemblea e sulla sua accettazione sarà chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo. Successivamente alla delibera la partecipazione diverrà effettiva con l'iscrizione nel libro dei soci a cura del Segretario.

#### **Art. 15**

I soci condividono i principi di serietà scientifica e onestà intellettuale necessari per il raggiungimento dei fini sociali e si impegnano ad appoggiare gli scopi, i

programmi e, in Generale, le iniziative dell'Associazione, quali sono previsti dal presente statuto e dalle delibere degli organi associativi. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali della Associazione.

#### **Art. 16**

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni,
- b) per morosità o
- c) per gravi e documentate violazioni dell'Art. 15.

In questo ultimo caso l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, è ammessa la possibilità di ricorso all'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Un socio è considerato moroso, qualora non abbia pagato la quota sociale relativa a tre annualità. In questo caso il Tesoriere provvederà a inviare un sollecito. Trascorsi invano due mesi dal sollecito, il suo nominativo sarà cancellato dalla lista dei soci. Per iscriversi nuovamente all'Associazione l'ex-socio dovrà sanare la sua precedente morosità (in un numero massimo di 3 annualità) e in seguito ripetere la procedura di cui all'Art. 14.

L'Associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

#### **Art. 17**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

#### **Art. 18**

L'Assemblea dei soci, convocata dal Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Tutti i soci hanno in essa diritto di parola. Il diritto di voto è riservato ai soci in regola con il pagamento delle quote associative. In quanto segue e precede, tali soci vengono indicati come "soci con diritto di voto" o "soci c.d.v.". All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

*In sede ordinaria:*

- a) detta le linee direttive generali che debbono informare le decisioni e i programmi operativi formulati dal Consiglio Direttivo e ne verifica l'attuazione;
- b) elegge fra i soci c.d.v. i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- c) elegge tra i soci c.d.v. il Presidente dell'Associazione, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sui ricorsi di cui al comma (c) dell'Art. 16;
- f) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto;
- g) delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua

approvazione dal Consiglio Direttivo.

*In sede straordinaria:*

- a) delibera sulle modifiche di statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- d) delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio c.d.v. ha a disposizione un diritto di voto e può farsi rappresentare solo da un altro socio c.d.v., con delega scritta; ciascun delegato non potrà rappresentare più di quattro soci. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I soci ricevono entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da parte del Consiglio Direttivo e sono chiamati a votarlo.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli soci, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

L'Assemblea potrà essere convocata in ogni momento su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno il 20% degli soci c.d.v. .

L'avviso di convocazione sarà inviato ad ogni socio per posta elettronica e dovrà contenere il giorno, l'ora e la sede fissati per la convocazione, oltre all'elenco degli argomenti dell'ordine del giorno. L'invio dell'avviso stesso dovrà avvenire non oltre dieci giorni dalla data fissata per la convocazione.

Ove le circostanze lo richiedano e lo consentano è ammesso lo svolgimento della seduta in forma telematica.

Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea. In seduta straordinaria saranno prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati c.d.v. .

## **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo:

- a) definisce i programmi di massima dell'attività dell'Associazione;
- b) delibera sull'attuazione di quanto previsto nell'Art. 7 del presente statuto, coordinando le attività delle istituzioni patrocinate dall'Associazione;
- c) delibera l'ammontare della quota sociale, anche per il caso previsto dall'Art. 10;
- d) esercita le attività e i poteri di cui all'Art. 14;
- e) delibera sulla perdita della qualità di socio di cui all'Art. 16;
- f) nomina al proprio interno un vice Presidente;
- g) nomina su proposta del Presidente un Segretario, che è cooptato nel Consiglio Direttivo stesso se non già suo componente;
- h) assegna le funzioni di Tesoriere ad una persona di fiducia scegliendola sia all'interno che all'esterno dell'Associazione;
- i) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- j) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

- k) esercita ogni facoltà o potere attribuiti dal presente statuto;
- l) svolge le funzioni amministrative dell'Associazione, redige il bilancio preventivo, il consuntivo e la relazione annuale, che saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione.

Al Consiglio Direttivo è riservata la facoltà di nominare un Direttore Generale con mansioni di carattere amministrativo che saranno dettagliatamente specificate nel mandato conferitogli. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente con scadenza semestrale, in date che saranno fissate di volta in volta dal Consiglio stesso; potrà inoltre essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione ed ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità della riunione è richiesta, salvo quanto in seguito previsto, in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda la presenza di almeno un terzo degli stessi. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente. Le sedute si possono svolgere in forma telematica. Le votazioni possono avvenire per posta elettronica. Ai fini di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti tecnici che potranno, per determinati argomenti, e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Entro sei mesi dalla scadenza del suo mandato, il Consiglio Direttivo:

- A. nomina, su proposta del Presidente, una Commissione Elettorale composta da tre membri,
- B. delibera sulla numerosità del successivo Consiglio, nei limiti tra sei e dieci,
- C. delibera sulle modalità di elezione del successivo Consiglio
- D. delibera sulle modalità di elezione del successivo Presidente

Le delibere ai 4 punti precedenti sono prese in osservanza delle seguenti condizioni e di quelle dell'Art. 20.

1. La votazione, che può avvenire anche online, è a scrutinio segreto.
2. Risultano eletti dall'Assemblea i soci c.d.v. che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra candidati, prevale il candidato del genere meno rappresentato nel Consiglio e, in via residuale, prevale il candidato più giovane di età.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente composto se vengono eletti almeno sei membri.

Il Consiglio è composto, oltre al Presidente, dai soci c.d.v. eletti dall'Assemblea dei soci c.d.v. in numero da sei a dieci, dal Segretario se non già eletto nel Consiglio e inoltre dagli eventuali membri designati da enti ed associazioni, in numero non superiore ad un terzo del numero totale.

Agli enti ed associazioni che aderiscono alla presente Associazione, in sede di

deliberazione dell'ammissione, o alle società di cui all'Art. 7, l'Assemblea può attribuire o revocare il diritto di designare un rappresentante come membro del Consiglio Direttivo. Sin dal momento dell'adesione all'Associazione i soci che, in base al presente statuto, sono membri designati del Consiglio Direttivo rinunciano, esclusivamente per quanto concerne l'elezione degli altri membri del Consiglio stesso, al diritto di voto in Assemblea. In caso di sopravvenute dimissioni o indisponibilità di un membro del Consiglio Direttivo, si provvederà a sostituirlo con elezione suppletiva; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

### **Art. 20**

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni. Egli:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) propone il Segretario, scegliendolo fra i soci c.d.v., eventualmente affiancandogli un aiuto ai sensi dell'Art. 13;
- e) cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci c.d.v. elegge il Presidente al suo interno con le seguenti modalità:

1. La votazione, che può avvenire anche online, è a scrutinio segreto.
2. Ogni socio c.d.v. ha a disposizione 1 preferenza.
3. Nelle votazioni risulta eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta delle preferenze. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta delle preferenze nella prima votazione si terrà una seconda votazione al quale partecipano come candidati i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Nei caso di ex aequo, prevale il candidato di più giovane età. In caso di votazione online il secondo turno si svolge almeno 48 ore dopo la proclamazione dei risultati del primo turno.

### **Art. 21**

Il vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

### **Art. 22**

Il Tesoriere è responsabile della cassa dell'Associazione e provvede al rimborso delle spese sostenute dai singoli soci, controllando che avvengano entro i limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo.

### **Art. 23**

Al Segretario compete:

- a) la redazione, la custodia e la trascrizione sui libri della Associazione dei verbali degli organi collegiali, controfirmati dal Presidente o da chi ne fa le

- veci e la tenuta del libro degli soci;
- b) la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Associazione.

#### **Art. 24**

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salvo specifiche imposizioni di legge.

#### **Art. 25**

Gli esercizi sociali hanno durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre. I bilanci consuntivo e preventivo (in forma di rendiconto economico e finanziario), accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo, dovranno essere approvati dall'Assemblea Generale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e resteranno depositati, dai 15 giorni precedenti alla Assemblea di approvazione, presso la sede della Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

#### **Art. 26**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale in sede straordinaria con le maggioranze previste dall'Art. 18, con designazione di uno o più liquidatori. L'eventuale netto risultante sarà devoluto, a norma di legge, ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'ART.3, comma 190, L.662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 27**

Ogni controversia concernente l'attività dell'Associazione e dei suoi organi deve essere definita, inappellabilmente e senza formalità di procedura, da un Collegio di probiviri che giudicherà ex bono et aequo entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Il collegio dei probiviri sarà composto dai Presidenti uscenti che non ricoprono più cariche associative.

#### **Art. 28**

La presente Associazione è regolata dalla legge italiana.